



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 34

OGGETTO: Aggiornamento compenso per il Revisore Unico dei Conti nominato per il triennio 2018/2020.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **OTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	A
9	ANIELLO MARSICANO	P
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.



COMUNE di PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Aggiornamento compenso per il Revisore Unico dei Conti nominato per il triennio 2018/2020.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- che con il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, poi convertito in legge n. 148/2011, sono state completamente riviste le modalità di scelta dei Revisori dei Conti degli Enti locali, prevedendo che l'Organo di Revisione contabile sia estratto a sorte da un elenco di iscritti su base regionale;
- che con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato in G.U.R.I. n. 67 del 20 marzo 2012, sono state adottate nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali, in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modalità in base alle quali i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco, istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 16 del 26.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a nominare il Revisore dei Conti del Comune di Pisciotta per il triennio 2018-2020, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 nella persona del dott. Lorenzo Prevete, iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti per gli Enti locali per la Regione Campania;
- con la citata deliberazione è stato determinato, sulla base del DM 20.05.2005, a favore dell'Organo di Revisione, un compenso annuo di euro 5.000, oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti, e il rimborso delle spese documentate di viaggio (max 50%), effettivamente sostenute per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Richiamato l'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale";

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U.R.I. n. 03 del 04 gennaio 2019, sono stati aggiornati

i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli Enti locali;

Presto atto che i limiti degli onorari spettanti ai revisori degli enti locali, sono stati adeguati in relazione all'aumento del tasso di inflazione intervenuto tra il 2005 ed il 2018 ed in considerazione dell'aumento esponenziale delle funzioni agli stessi attribuite nell'ultimo decennio;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, l'adeguamento del compenso deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e non ha effetto retroattivo;

Atteso che ai sensi del D.M. del 21.12.2018:

- il compenso base annuo lordo dell'Organo di Revisione, di cui alla tabella A, è pari ad € 6.030,00 relativamente alla fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti;
- la maggiorazione del 10% pari ad euro 603,00 è possibile in quanto la spesa corrente annuale pro capite desumibile dal Bilancio di previsione 2019/2021 (ultimo bilancio approvato) è superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B allegata al suddetto decreto (790,00 relativamente alla fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti);
- la ulteriore maggiorazione del 10% pari ad euro 603,00 è possibile in quanto la spesa per investimenti annuale pro capite desumibile dal Bilancio di previsione 2019/2021 (ultimo bilancio approvato) è superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C allegata al suddetto decreto (250,00 relativamente alla fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti)
- le suddette maggiorazioni sono cumulabili tra loro;
- I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
- Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Ritenuto, conseguentemente, stabilire come segue il compenso base annuale del revisore, ai sensi del decreto interministeriale 21.12.2018;

Compenso tabella A)	euro 6.030,00
Maggiorazione tabella B)	euro 603,00
Maggiorazione tabella C)	euro 603,00
Totale	euro 7.236,00
Oneri (4% cassa prev.)	euro 289,44
Iva 22%	euro 1.591,92
TOTALE	euro 9.117,36

Evidenziato che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **approvare** la precedente premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del deliberato, nonché motivazione di fatto e di diritto della presente proposta di deliberazione;
2. Di **adeguare**, per le motivazioni di cui in premessa, il compenso spettante al Revisore dei Conti del Comune di Pisciotta attualmente in carica, dott. Lorenzo Prevete, secondo i limiti di cui al decreto interministeriale 21 dicembre 2018 Ministero Interno-Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. Di **dare atto** che il nuovo compenso spettante al revisore dei conti decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione ed è così determinato su base annua:

Compenso tabella A)	euro 6.030,00
Maggiorazione tabella B)	euro 603,00
Maggiorazione tabella C)	euro 603,00
Totale	euro 7.236,00
Oneri (4% cassa prev.)	euro 289,44
Iva 22%	euro 1.591,92
TOTALE	euro 9.117,36

4. Di **demandare** al Responsabile del Settore finanziario l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione del presente atto, ivi inclusa l'assunzione del conseguente impegno di spesa.
5. Di **dichiarare**, con successiva votazione, la deliberazione medesima immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assessore al bilancio
dott. Sergio Di Blasi





COMUNE di PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Aggiornamento compenso per il Revisore Unico dei Conti nominato per il triennio 2018/2020.**

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):
FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Aggiornamento compenso per il Revisore Unico dei Conti nominato per il triennio 2018/2020”, rendendo noto al Consiglio Comunale della nota del Revisore dei Conti, con la quale lo stesso ha richiesto l’aggiornamento del proprio compenso, così come previsto dal D.M. del 21.12.2018. Interviene il Consigliere Comunale Aniello Marsicano, il quale afferma che l’adeguamento del compenso del Revisore dei Conti non è un obbligo di legge, così come chiarito in una nota del Ministero, che il Consigliere chiede che venga allegata al presente verbale, e che comunque il decreto ministeriale in questione stabilisce i limiti massimi del compenso. Il Consigliere aggiunge che il voto del gruppo di minoranza che rappresenta sarà contrario all’approvazione della proposta in quanto l’adeguamento del compenso dovrebbe avvenire con i soldi dei cittadini, a meno che non venga fornita una specifica motivazione per cui si intende procedere in tal senso. Il Sindaco afferma che la proposta del Revisore dei Conti andava comunque sottoposta al Consiglio Comunale e che a suo parere debba essere accolta per la collaborazione prestata dal Revisore stesso nella risoluzione di problematiche importanti. Il Consigliere Marsicano specifica che la proposta prevede l’adeguamento del compenso del Revisore attraverso l’applicazione dei limiti massimi previsti dal decreto ministeriale. Terminata la discussione, il Sindaco, invita i Consiglieri presenti ad esprimere il proprio voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione della proposta da parte del Sindaco e gli interventi così come sopra verbalizzati;

Evidenziato che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U.R.I. n. 03 del 04 gennaio 2019, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli Enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale,

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Aniello Marsicano, Carmelo Mautone, Antonio Fedullo), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la precedente premessa e la proposta allegata, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e, per l’effetto:

- Di **adeguare**, per le motivazioni di cui in premessa, il compenso spettante al Revisore dei Conti del Comune di Pisciotta attualmente in carica, dott. Lorenzo Prevete, secondo i limiti di cui al

decreto interministeriale 21 dicembre 2018 Ministero Interno-Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Di **dare atto** che il nuovo compenso spettante al revisore dei conti decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione ed è così determinato su base annua:

Compenso tabella A)	euro 6.030,00
Maggiorazione tabella B)	euro 603,00
Maggiorazione tabella C)	euro 603,00
Totale	euro 7.236,00
Oneri (4% cassa prev.)	euro 289,44
Iva 22%	euro 1.591,92
TOTALE	euro 9.117,36

- Di **demandare** al Responsabile del Settore finanziario l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione del presente atto, ivi inclusa l'assunzione del conseguente impegno di spesa.
- Di **dichiarare**, con successiva votazione, la deliberazione medesima immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio Consulenza per gli affari economico-finanziari

All'Associazione nazionale
Comuni italiani
(Rif. Nota prot. n. 5/SG/VN/AF/ml
del 25/01/2019)

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito all'aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti di cui al DM 21 dicembre 2018.

In via preliminare, si rappresenta che questo Ufficio nell'ambito della propria funzione di consulenza, adotta il presente parere in conformità alle disposizioni ordinamentali di cui all'articolo 241 del TUEL e alle disposizioni regolamentari del predetto decreto, al fine di incentivare comportamenti contabili e gestionali omogenei da parte degli enti locali ed interpretare l'assetto normativo, laddove peculiari criticità possano emergere nell'applicazione concreta.

Di conseguenza, l'interpretazione che si vuole fornire riveste carattere di orientamento sui profili gestionali che sono di competenza dell'ente locale, sul presupposto fondamentale del rispetto dell'autonomia amministrativa e gestionale dello stesso ente locale, nell'ambito dell'autorità discrezionale inerente le funzioni proprie.

A) Obbligatorietà dell'adempimento.

Il decreto del 21 dicembre 2018 è stato emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 241 del TUEL, per aggiornare i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori contabili, suddiviso in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento, come illustrato all'allegato A del citato decreto.

Da una lettura coordinata dell'art. 241 TUEL e del citato DM 21 dicembre 2018 discendono due considerazioni: la prima, che la struttura del compenso è tipizzata dal legislatore, nel senso che esiste un compenso base suscettibile di incrementi ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 241 commi 2 e 3, la seconda è che la quantificazione del compenso è parametrata a più criteri oggettivi e cioè la fascia demografica e le spese di funzionamento e di investimento.

Ciò detto, restano impregiudicati i presupposti giuridici previsti dall'art. 241 del TUEL riguardanti l'*an* ed il *quantum* dell'aggiornamento, in altri termini la discrezionalità dell'azione amministrativa di competenza dell'ente locale.

Pertanto, si ritiene che l'aggiornamento non è un obbligo, ma una facoltà dell'amministrazione che può autodeterminarsi nei limiti delle risorse finanziarie del bilancio.

In tal senso, l'aggiornamento avrà carattere di adeguamento nei termini di legge, per la parte relativa alle variazioni percentuali del tasso d'inflazione secondo gli indici Istat, dall'anno 2005 all'anno 2018, restando indefettibile la scelta dell'ente locale sull'*an* e sul *quantum* della variazione, sia quella menzionata dell'inflazione del 20,3%, sia quella collegata ai criteri previsti all'articolo 1 del D.M. 21 dicembre 2018 e dell'ulteriore incremento del 30% per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Si tratta, infatti, di limiti massimi, quindi, la misura dell'aggiornamento dipende *in primis* dalle risorse finanziarie stanziabili nel bilancio dell'ente, oltreché dai criteri sopra accennati.

B) Decorrenza dell'aggiornamento del compenso e competenza del Consiglio dell'ente.

Il decreto ministeriale in esame, all'art. 4, prevede la decorrenza dei nuovi limiti massimi del compenso dal 1° gennaio 2019; tale termine ha generato delle difficoltà applicative in considerazione della disposizione normativa di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL che prevede: "*L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina*". La valutazione del significato letterale e sostanziale delle citate disposizioni, conduce a ritenere la natura convenzionale del rapporto che si instaura tra il revisore e l'ente, mediante l'affidamento dell'incarico al momento della nomina.

Analogamente, a quanto previsto nel precedente decreto ministeriale, l'art. 1 comma 3 del D.M. 21 dicembre 2018, prevede che "*l'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo*", tale formulazione lascia intendere la facoltatività dell'adeguamento e l'irretroattività degli effetti sui rapporti in essere. A suffragio della natura negoziale del rapporto, si è espressa la magistratura contabile, in varie pronunce della Sezione Autonomie, al fine di evitare che il rapporto in corso possa subire variazioni incrementali con maggiori oneri per la pubblica amministrazione, la norma del Testo unico di cui al comma 7 citato, letta unitamente al comma 1 dell'art. 234, incardina in un unico contesto, la competenza dell'organo consiliare dell'ente e il momento della nomina, momento in cui le parti predeterminano il compenso e i rimborsi, definendo i limiti dell'autonomia negoziale e la natura negoziale del rapporto (Corte dei Conti Sez. Aut. n. 16/2017 e n. 11/2016, Sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna deliberazione n. 5/2019/PAR).

Ulteriore criterio ermeneutico che avvalora i connotati civilistici del rapporto si rinviene all'art. 3, comma 2, dello stesso decreto, laddove si esplica che *"Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione"*

In conclusione del presente parere, per quanto testé analizzato, è corretto sottolineare l'importanza del momento di valutazione, compiuto dal Consiglio dell'ente, sui presupposti giuridici per la determinazione del compenso, nei limiti dell'adequatezza e congruità ai sensi dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 10, comma 9 del D.lgs 39/2010, del corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisore, per i rapporti in itinere alla data del 1° gennaio 2019.

Di conseguenza, per i nuovi incarichi affidati dalla data del 1° gennaio 2019, l'aggiornamento del compenso fa riferimento ai nuovi limiti massimi che, come detto, sono suscettibili di applicazioni differenziate sulla base delle determinazioni finanziarie e convenzionali delle parti che si manifestano nella delibera di nomina quale momento fondamentale di espressione dell'autonomia amministrativa e negoziale con la quale si compongono gli interessi sottostanti.

Di converso, per gli incarichi già in essere costituisce presupposto ostativo la "norma di sbarramento" sopra menzionata che fissa quale momento regolatore per il compenso del revisore la delibera di nomina; nondimeno, considerando la descritta natura del rapporto, la valutazione compiuta, al momento della nomina dell'impianto motivazionale della delibera consiliare, potrà supportare le diverse determinazioni del caso concreto.

Il Direttore Centrale
(Verde)



Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO PRESIDENTE
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 20.11.2019



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio

Il presente atto è divenuto esecutivo:

- ☒ oggi perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ☐ in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 20.11.2019



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio